



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **408**

Prot. n. 37/ES/ce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 43 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.

Il giorno **16 Marzo 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m. concernente “*Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*” ed in particolare l’art. 43, “Disposizioni particolari per la zootecnia”, comma 2 bis prevede la possibilità di concedere un contributo, nell’ambito degli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli, nella misura massima del 100% delle spese ammesse per l’esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame in applicazione della normativa nazionale e comunitaria.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 25 giugno 2010, come da ultimo modificata con la deliberazione n. 570 di data 28 marzo 2013 ha definito per gli anni dal 2010 e successivi i criteri concernenti l’attuazione dell’art. 43, comma 2 bis, della L.p. 28 marzo 2003, n. 4, per la parte relativa alle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati. I contributi concessi rientravano nel regime di aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 nel limite di Euro 7.500,00 per azienda, nell’arco di tre esercizi fiscali.

Il regolamento (CE) n.1535/2007, valido fino al 30 giugno 2014, è stato sostituito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9), che prevede la possibilità di concedere aiuti in ambito “*de minimis*” nel settore agricolo fino al limite di 15.000,00 Euro per azienda, nell’arco dei tre esercizi finanziari, quello in corso e nei due precedenti.

Alla luce dell’esperienza acquisita e del nuovo regolamento comunitario n. 1408/2013 è necessario rivedere e sostituire la deliberazione n. 570/2013 con criteri adeguati.

L’intervento, che può essere considerato uno strumento per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e dei prodotti derivati dell’intero anno solare, ha contribuito ad ottenere risultati positivi nel settore lattiero-caseario. Infatti il numero di campioni soggetti ad analisi e la tipologia delle stesse, hanno indotto alla produzione di un latte migliore, con elevati standard qualitativi ed organolettici e salubre da un punto di vista igienico sanitario. I prodotti derivati da questo latte annoverano dette qualità rispondendo anche ai requisiti richiesti dai disciplinari di produzione concernenti prodotti trentini D.o.p. (Denominazione di origine protetta) I.g.p. (Indicazione geografica protetta) e S.t.g. (Specialità tradizione garantita).

Per i motivi indicati è necessario continuare a sostenere le spese per la raccolta dei campioni, l’esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame, non solo per mantenere quanto finora acquisito ma per migliorare ulteriormente la vigilanza nel settore lattiero caseario nell’arco dell’intero anno solare.

La Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m all’art. 43 comma 2 bis prevede che l’aiuto può essere erogato direttamente all’allevatore che ha sostenuto le spese oppure tramite Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino in sigla Con.ca.s.t. cui compete, per i propri consorziati, la raccolta e la presentazione delle istanze alle competenti strutture provinciali.

Le aziende zootecniche non associate a strutture cooperative aderenti a Con.ca.s.t. e che non si avvalgono del servizio di quest’ultimo, presentano la

domanda di contributo direttamente, purchè si avvalgano di laboratori accreditati per le analisi di competenza.

La maggior parte delle aziende zootecniche sono associate e conferiscono il latte a caseifici cooperativi di primo grado e questi, a loro volta, aderiscono a Con.ca.s.t. e si avvalgono del medesimo per il servizio di raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi, quale laboratorio accreditato. Sul territorio vi sono anche aziende zootecniche e caseifici privati, non aderenti a strutture cooperative, che si avvalgono del servizio svolto da Con.ca.s.t.. In entrambi i casi la domanda di contributo sulle spese sostenute viene presentata dall'azienda zootecnica tramite detto Consorzio.

Con.ca.s.t. dispone già di una rete capillare e diffusa sul territorio provinciale finalizzata alla raccolta a cadenza periodica dei campioni di latte alla stalla e dei campioni di formaggio e altri derivati al caseificio o alle strutture di trasformazione Con.ca.s.t., da destinare all'esecuzione delle analisi.

Considerate le diverse tipologie di analisi ed il diverso costo delle medesime, si ravvisa la necessità di individuare un importo congruo, valido per campione indipendentemente dalle tipologie di analisi, pari a Euro 19,50 (I.V.A. esclusa). Tale importo comprende la raccolta dei campioni e l'esecuzione delle analisi. Detti importi sono calcolati in base ai prezzi unitari medi delle analisi che vengono svolte più frequentemente, rilevati presso alcuni laboratori accreditati compreso Con.ca.s.t..

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato entro il 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del servizio annuale di raccolta campioni ed esecuzione delle analisi. Per l'anno 2015, dato il protrarsi dei tempi per la stesura dei nuovi criteri, il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

Le analisi sul latte e sui prodotti da esso derivati vengono svolte durante l'intero anno solare, senza alcuna interruzione, in modo da garantire un controllo costante sull'intera filiera produttiva. Si rende necessario pertanto, per l'anno 2015, considerare nella domanda anche le spese sostenute per la raccolta e l'esecuzione delle analisi prima della presentazione della medesima, a partire dall'1 gennaio 2015.

Ritenuto opportuno stabilire nuovi criteri, a partire dall'anno 2015, per l'intervento previsto all'art. 43 comma 2 bis della L.P. 28 marzo 2003 n. 4 per le spese per l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte e sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame in applicazione alla normativa nazionale e comunitaria nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli Reg (UE) 1408/2013.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 art. 43 comma 2 bis;
- vista la Legge provinciale 7/79;
- visti gli atti citati in premessa;

- acquisito il parere dei Servizi di staff;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 43 comma 2 bis della L.p. 4/2003, valevoli a partire dall'anno 2015, per la concessione dei contributi per le spese sostenute, nell'intero anno solare, dalle aziende zootecniche per la raccolta dei campioni, l'esecuzione delle analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame, come descritti nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare, per l'anno 2015, il termine di presentazione della domanda per le spese sostenute, per la raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi svolte dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Per gli anni successivi il termine è fissato entro il 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del servizio annuale di analisi.
3. di dare atto che tali contributi rientrano nel regime di aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9, che stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in Euro 15.000,00;
4. di dare atto che la concessione degli aiuti previsti dalla presente deliberazione avverrà entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza delle domande;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

ES

Allegato parte integrante

Criteri e modalità concessione contributi per analisi obbligatorie sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame

1. GENERALITA'

Al fine di potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia Autonoma di Trento assicura, tra l'altro, - ai sensi dell'art. 43, comma 2 bis, della L.p. 28 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni particolari per la zootecnica" - l'espletamento dei controlli obbligatori sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti per il bestiame in applicazione della normativa nazionale e comunitaria. Il sostegno riguardante tali attività è garantito mediante l'erogazione di un contributo nella misura del 100% delle spese ammesse per la raccolta dei campioni e l'esecuzione delle relative analisi. Il finanziamento rientra nell'ambito del Reg. (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9.

2. BENEFICIARI

Fatto salvo il rispetto del limite triennale (euro 15.000,00) imposto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013 n. 1408/2013 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 43, comma 2 bis della L.p. 28 marzo 2003 n. 4 le aziende zootecniche aventi una sede o una filiale in provincia di Trento censita presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento o aziende zootecniche aventi una sede o una filiale nell'ambito del territorio geografico riconducibile alla Denominazione di origine protetta Grana Padano marchiato Grana Trentino o Trentingrana che conferiscono la materia prima presso siti di trasformazione con sede in provincia di Trento.

3. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata al Servizio competente in materia di agricoltura, avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del servizio annuale di raccolta campioni ed esecuzione delle analisi.

La domanda, completa della documentazione come elencata al punto 4 dei presenti criteri, può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso i relativi uffici agricoli periferici oppure presso gli sportelli periferici di assistenza al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione via fax.

Le domande presentate successivamente al termine previsto sono dichiarate irricevibili.

Le domande possono essere presentate direttamente o tramite Con.ca.s.t. come di seguito specificato.

3.1 Aziende zootecniche non aderenti a Con.ca.s.t.

Possono presentare direttamente domanda di contributo per le spese sostenute per la raccolta dei campioni e l'esecuzione delle analisi sul latte, sui prodotti derivati e sugli alimenti del bestiame, le aziende zootecniche non aderenti a Con.ca.s.t. che si avvalgono di altri laboratori a condizione che gli stessi siano accreditati, per le analisi di competenza, in base alla normativa internazionale.

3.2 Aziende zootecniche che si avvalgono del servizio analisi di Con.ca.s.t. associate a strutture cooperative e non associate

Per le aziende zootecniche associate a strutture cooperative aderenti al Consorzio dei caseifici sociali del Trentino (in sigla Con.ca.s.t.) e per quelle non associate a strutture cooperative ma che si avvalgono del servizio analisi di Con.ca.s.t., il contributo viene erogato per il tramite del medesimo Consorzio che deve provvedere:

- a) alla raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi;
- b) alla presentazione del Programma annuale delle analisi e della richiesta di finanziamento al Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento;
- c) alla riscossione del contributo pubblico in sostituzione dei beneficiari.

Le aziende zootecniche provvedono, qualora non già effettuato, a delegare Con.ca.s.t. alla raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi, alla presentazione della domanda di finanziamento ed alla riscossione del contributo pubblico. La delega è effettuata "una tantum" ed ha validità fino a revoca della stessa.

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

4.1 Domanda presentata direttamente dall'azienda zootecnica

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il Programma annuale delle analisi per l'anno di riferimento, riportante indicazione, per ogni singolo gruppo di analisi così come indicato al successivo punto 5, del numero complessivo di campioni da analizzare (suddiviso in latte e prodotti derivati), con il budget preventivato complessivo di spesa;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del richiedente relativa ad eventuali aiuti "de minimis" già percepiti nell'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

4.2 Domanda presentata da Con.ca.s.t. per le aziende zootecniche aderenti

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia semplice del verbale di deliberazione del Consiglio direttivo di Con.ca.s.t. dal quale risulti: l'autorizzazione al legale rappresentante ad espletare le pratiche necessarie per la richiesta di finanziamento e l'incasso del contributo; nel verbale deve essere evidenziato l'impegno a devolvere a ciascuna azienda zootecnica l'intero contributo concesso;
- b) Programma annuale delle analisi per l'anno di riferimento, riportante indicazione, per ogni singolo gruppo di analisi così come indicato al successivo punto 5, del numero complessivo di campioni da analizzare (suddiviso in latte e prodotti derivati);
- c) budget preventivato complessivo di spesa, con riferimento alle spese di esecuzione delle analisi nonché di raccolta dei campioni;
- d) relazione illustrativa dettagliata riguardante:
 - motivazioni a supporto del Programma annuale delle analisi;
 - modalità organizzative concernenti l'espletamento delle attività svolte direttamente presso l'azienda, presso i caseifici e presso le strutture di trasformazione Con.ca.s.t. (raccolta campioni, espletamento analisi interne, espletamento analisi esterne);
- e) elenco preventivo, anche su supporto informatico, delle aziende zootecniche aderenti all'intervento suddivise per caseificio sociale di appartenenza. I requisiti previsti al punto 2 devono essere rispettati con l'elenco definitivo.
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante dalla quale risulti:
 - di essere in possesso della delega di ciascuna azienda zootecnica, ricompresa nell'elenco di cui al precedente punto e), per la raccolta ed esecuzione delle analisi per la presentazione della domanda e la riscossione del contributo;
 Tale dichiarazione è compresa nel modulo della domanda.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute nell'intero anno solare, per la raccolta dei campioni e l'esecuzione delle analisi obbligatorie riguardanti il latte vaccino e di altre specie (crudo, pastorizzato, U.h.t.), i prodotti a base di latte e gli alimenti per il bestiame ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria, nella fattispecie:

- a) analisi compiute al fine di verificare che i parametri del campione esaminato permettano la destinazione del **latte crudo** prodotto ai sensi delle normative nazionali e comunitarie obbligatorie vigenti volte a stabilire il contenuto in cellule, la carica microbica, le sostanze inibenti, l'indice crioscopico e aflatossine, tenore di materia grassa e acido lattico;
- b) analisi compiute sul **prodotto finito** (latte alimentare fresco e U.h.t. – prodotti caseari) finalizzate a valutare i seguenti parametri: coliformi totali, enterobatteriacee, campylobacter, escherichia coli, stafilococchi, listeria, salmonella, carica batterica totale, fosfatasi, perossidasi, sieroproteine, enterotossine stafilococciche, tenore in grasso (solo su latte alimentare), aflatossine al fine della messa in commercio degli stessi;
- c) analisi svolte su **latte e prodotti derivati** volti a valutare la corrispondenza dei parametri qualitativi e produttivi al disciplinare di produzione concernenti

prodotti trentini D.o.p. (Denominazione di origine protetta), I.g.p. (Indicazione geografica protetta) o S.t.g. (Specialità tradizionale garantita), qualora lo stesso sia stato autorizzato ai sensi del Reg. (Ce) 1151/2012;

- d) analisi svolte su **latte crudo** di singoli allevatori riguardanti cellule, carica batterica e sostanze inibenti successive alle analisi di cui al precedente punto a) e comunque finalizzate a verificare il rientro dell'allevatore entro i limiti stabiliti dalle disposizioni normative cogenti;
- e) analisi su **campioni ambientali** prelevati dalle aree di lavorazione, dagli impianti e dalle attrezzature presso gli stabilimenti produttivi e le stalle volte a valutare il rispetto delle corrette prassi igienico sanitarie.
- f) analisi al fine di verificare l'eventuale presenza nel **latte e prodotti finiti** di residui delle sostanze/molecole ad azione allergenica, farmacologica, antiparassitaria e di prodotti detergenti e/o nocive in conformità alle disposizioni nazionali o comunitarie obbligatorie vigenti, nonché di contaminanti di origine ambientale, in particolare tossine di origine fungina;
- g) analisi svolte sugli **alimenti** per il bestiame.

Per ogni campione analizzato per le tipologie di analisi sopra indicate è riconosciuta una spesa ammissibile a finanziamento pari a 19,50 euro (I.V.A. esclusa), comprensiva delle spese di raccolta ed esecuzione delle analisi.

Ai fini del riconoscimento degli importi ammissibili di cui sopra, per "campione" si intende il latte e/o prodotto/i proveniente/i dallo stesso lotto di produzione ed avente medesima data di prelievo. I quantitativi di latte e/o prodotto prelevati dallo stesso campione ed oggetto di analisi diverse, non possono essere considerati campioni distinti. Le aliquote dello stesso campione possono essere considerate campioni distinti solo qualora oggetto di analisi diverse effettuate da laboratori certificati diversi.

I laboratori che effettuano le analisi devono essere accreditati per le medesime, in base alla normativa internazionale.

Per le aziende zootecniche associate a strutture cooperative aderenti al Con.ca.s.t. sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese di raccolta ed analisi svolte presso Con.ca.s.t. o altro laboratorio accreditato sui campioni prelevati presso l'azienda zootecnica;
- b) le spese, per la quota spettante quale socio conferente, di raccolta ed analisi svolte presso Con.ca.s.t. o altro laboratorio accreditato sui campioni prelevati presso il caseificio di appartenenza;
- c) le spese, per la quota spettante quale socio conferente, di raccolta ed analisi svolte presso Con.ca.s.t. o altro laboratorio accreditato sui campioni prelevati presso strutture Con.ca.s.t..

6. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per ogni campione raccolto ed analizzato è riconosciuto un contributo pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento in base ai criteri; in ogni caso il

contributo pubblico complessivo viene concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale e non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora le risorse finanziarie nell'esercizio di riferimento fossero insufficienti per soddisfare completamente le domande, si provvederà ad una riduzione del contributo in modo da consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili.

Con determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, si provvede:

- alla concessione del contributo per le domande presentate direttamente dall'azienda zootecnica previo verifica che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale de minimis nel rispetto del reg. (UE) n. 1408/2013, in base alla dichiarazione presentata unitamente alla domanda;
- all'approvazione del Programma annuale delle analisi con la spesa complessivamente finanziabile per la domanda presentata dalle aziende zootecniche tramite Con.ca.s.t..

7. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

7.1 Rendicontazione presentata direttamente dall'azienda zootecnica

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il Programma delle analisi, l'azienda zootecnica presenta la domanda di liquidazione.

Il predetto termine può essere prorogato – su richiesta del beneficiario e per cause a lui non direttamente imputabili – una sola volta per la durata massima di sei mesi. La richiesta di proroga deve essere in ogni caso proposta dal beneficiario prima della scadenza del termine stesso. Il mancato rispetto del termine, eventualmente prorogato, comporta la revoca del contributo concesso.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegato:

- a) prospetto riepilogativo riguardante il numero complessivo di campioni raccolti ed analizzati nel periodo di riferimento riguardanti la realtà aziendale, suddiviso in base alla tipologia di analisi come definita al precedente punto 5 (spesa ammissibile);
- b) fatture di spesa o altro documento fiscale equivalente.

Nella domanda di liquidazione deve essere dichiarata la categoria di reddito (agrario o di impresa) cui è titolare il beneficiario ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta fiscale prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La liquidazione del contributo spettante avverrà sulla base del costo complessivo di raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi, nel rispetto dei precedenti punti 5 e 6 e comunque entro i limiti del contributo concesso.

7.2 Rendicontazione presentata da Con.ca.s.t. per le aziende zootecniche aderenti

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il Programma delle analisi, Con.ca.s.t. presenta domanda di liquidazione in nome e per conto delle singole aziende zootecniche aderenti.

Il predetto termine può essere prorogato – su richiesta di Con.ca.s.t. e per cause a lui non direttamente imputabili – una sola volta per la durata massima di sei mesi. La richiesta di proroga deve essere in ogni caso proposta dal richiedente prima della scadenza del termine stesso. Il mancato rispetto del termine, eventualmente prorogato, comporta la revoca del contributo concesso.

Alla domanda deve essere allegato:

- a) prospetto riepilogativo riguardante il numero complessivo di campioni raccolti ed analizzati nel periodo di riferimento, suddiviso in base alla tipologia di analisi come definita al precedente punto 5 (spesa ammissibile);
- b) elenco definitivo, anche su supporto informatico, delle aziende zootecniche beneficiarie suddivise per caseificio sociale di appartenenza, ove siano riportate, per ciascuna di esse, le seguenti informazioni:
 - numero di campioni analizzati prelevati direttamente presso l'azienda zootecnica;
 - numero di campioni analizzati prelevati presso il caseificio di appartenenza o presso strutture di trasformazione Con.ca.s.t., suddivisi in relazione alla quota spettante. La quota è determinata sulla base del numero di analisi sui campioni prelevati direttamente in azienda;
 - numero e data fattura, importo fatturato (I.V.A. esclusa);
 - categoria di reddito di riferimento (agrario o di impresa);
- c) prospetto riepilogativo delle variazioni tra elenco preventivo delle aziende aderenti al servizio di analisi ed elenco definitivo di cui al punto b);
- d) prospetto, distinto per strutture cooperative e non, riportante: il numero complessivo di campioni analizzati prelevati presso le aziende zootecniche associate ed il numero complessivo di campioni analizzati prelevati presso il caseificio e presso strutture di trasformazione Con.ca.s.t.;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante con la quale attesta che le spese complessivamente rendicontate ed imputate ad ogni azienda zootecnica ricompresa nell'elenco di cui al precedente punto b), sono esclusivamente attinenti alla prestazione fornita ai beneficiari per la raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi.
Tale dichiarazione è compresa nel modulo della domanda;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante dalla quale risulti che Con.ca.s.t. è in possesso per ciascuna azienda zootecnica, ricompresa nell'elenco di cui al precedente punto b):
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla categoria di reddito (agrario o di impresa) cui è titolare il beneficiario, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta fiscale prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
 - delega di ciascuna azienda zootecnica, ricompresa nell'elenco di cui al precedente punto b).Tale dichiarazione è compresa nel modulo della domanda;

- g) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a firma di ciascun titolare di azienda zootecnica ricompresa nell'elenco di cui al precedente punto b), relative ad eventuali aiuti "de minimis" già percepiti nell'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

Con.ca.s.t. è comunque tenuto a conservare, per un periodo almeno pari a 5 anni (salvo termine differente disposto nei massimari di competenza del Servizio competente in materia di agricoltura), presso la propria sede:

- a) la delega ricevuta dalle aziende zootecniche nei confronti delle quali sono state effettuate le analisi;
- b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla categoria di reddito (agrario o di impresa) cui è titolare il beneficiario, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta fiscale prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- c) i rapporti di prova delle analisi svolte.

Sulla base della documentazione presentata per la rendicontazione, il contributo complessivamente concesso per il Programma annuale delle analisi verrà ripartito con provvedimento sulle singole aziende zootecniche beneficiarie in base alla spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, previo verifica che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale de minimis di ciascuna impresa beneficiaria nel rispetto del reg. (UE) n. 1408/2013 in base alla dichiarazione di cui al precedente punto g).

La liquidazione del contributo spettante avverrà a favore di ogni singola azienda zootecnica tramite Con.ca.s.t. sulla base del costo complessivo di raccolta dei campioni ed esecuzione delle analisi risultante dalle fatture; in ogni caso, il contributo spettante dovrà essere contenuto entro i limiti massimi unitari per campione così come definiti al precedente punto 5 ed entro la spesa complessivamente finanziata per il programma annuale delle analisi approvato. L'intero importo liquidato è a quietanza delle fatture emesse a nome di ciascuna azienda zootecnica aderente per il servizio svolto.

8. CONTROLLI

L'attività di controllo riguarda la concessione dei contributi ai beneficiari ed è svolta annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento, per il tramite del Servizio competente in materia di agricoltura, prima di effettuare la liquidazione finale del contributo.

Con.ca.s.t. nonché le singole aziende zootecniche beneficiarie (domanda diretta) sono tenute a fornire tutta la documentazione richiesta, nonché a consentire ai tecnici provinciali l'espletamento di eventuali verifiche o riscontri da effettuarsi direttamente presso i laboratori di analisi, le aziende zootecniche, i caseifici o le strutture di trasformazione Con.ca.s.t, fruitori delle analisi stesse.

8.1 Controllo delle attività svolte direttamente dalle aziende zootecniche

Il responsabile del procedimento provvederà all'esecuzione di un controllo su base campionaria pari ad almeno il 10% delle domande presentate. Il controllo verterà

sull'effettiva esecuzione delle analisi (presenza e regolarità dei rapporti di prova), sull'esatta imputazione e fatturazione delle spese.

8.2 Controllo delle attività svolte per il tramite di Con.ca.s.t.

Il responsabile del procedimento provvederà all'esecuzione di un controllo da effettuarsi mediante verifica presso Con.ca.s.t., pari ad almeno lo 0,5% dei campioni analizzati nel corso di ciascuna annualità e ad almeno il 5% delle deleghe e delle dichiarazioni relative alla categoria di reddito (agrario o di impresa), rilasciate dall'azienda zootecnica beneficiaria.

Il controllo verterà sulla corretta imputazione, contabilizzazione e fatturazione delle spese a ciascuna azienda zootecnica beneficiaria, sull'effettiva esecuzione delle analisi (presenza e regolarità dei rapporti di prova), sull'effettiva acquisizione e regolarità della delega da parte dell'azienda zootecnica nonché sull'effettiva acquisizione e regolarità delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario.

8.3 Disposizioni comuni in caso di accertata anomalia

In caso di accertata anomalia, la struttura competente in materia di agricoltura provvederà alla pronuncia di decadenza del contributo, limitatamente alle analisi contestate, in misura doppia rispetto al corrispettivo previsto per tipologia di analisi così come definito al punto 5 (Spese ammissibili).